

----- **Azienda Servizi Territoriali S.P.A.** -----
----- STATUTO -----
INDICE-----
TITOLO I-----
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO-----
Art. 1 Denominazione
Art.2 Sede
Art.3 Durata
Art.4 Oggetto
TITOLO II-----
CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI-----
Art. 5 Capitale sociale
Art.6 Partecipazione totalitaria pubblica e garanzie del servizio pubblico
Art.7 Azioni
Art.8 Detenzione e trasferimento di azioni
Art.9 Vincoli sulle azioni
Art.10 Obbligazioni
TITOLIII-----
ASSEMBLEA-----
Art. 11 Assemblea degli azionisti
Art. 12 Avviso di convocazione
Art. 13 Convocazione
Art.14 Intervento e voto
Art. 15 Presidenza e segreteria
Art.16 Costituzione e deliberazioni
Art.17 Compiti dell'assemblea
TITOLO IV-----
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----
Art. 18 Consiglio di amministrazione
Art. 19 Compiti del consiglio di amministrazione
Art. 20 Riunioni del consiglio di amministrazione
Art. 21 Deliberazioni del consiglio di amministrazione
Art. 22 Compensi e rimborsi spese
Art. 23 Attività di rendicontazione-----
TITOLO V-----
PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE-----
Art. 24 Presidente
Art. 25 Direttore generale
TITOLO VI-----
I SINDACI-----
Art.26 Collegio sindacale
TITOLO VII-----
BILANCIO SOCIALE ED UTILI-----
Art. 27 Esercizi
Art. 28 Bilanci ed utili
TITOLO VIII-----
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE-----
Art.29 Scioglimento della società
Art.30 Disposizioni integrative
-----°=°=°=°=°=°=-----

TITOLO I-----

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO-----

ART.1 Denominazione-----

1 E' costituita la società per azioni denominata " AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A." con sigla A.S.T. S.p.A.-----

2 Essa opera nell'ambito delle previsioni vigenti in materia di in house providing e di affidamenti diretti di servizi ed attività .-----

ART. 2 – Sede-----

La società ha sede in Travagliato. -----

Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali,succursali,uffici, agenzie.-----

ART. 3 – Durata-----

1 La durata della società è stabilita sino al 31.12.2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

ART. 4 – Oggetto-----

1 La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

Acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica; -----

Produzione, trasporto, stoccaggio, manipolazione, distribuzione e vendita del gas, -----

Produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali; -----

Esercizio dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani; -----

Servizi di igiene urbana, quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico dei rifiuti; raccolta differenziata; lavaggio e spazzamento stradale; -----

Raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico e riciclaggio rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo;

Produzione e distribuzione del freddo;-----

Servizi di condizionamento climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie;-----

Gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi; -----

Gestione servizi cimiteriali in genere; -----

Impianto ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;-----

Realizzazione e gestione di aree di sosta per autoveicoli ed impianti connessi; -----

Impianto ed esercizio di apparati semaforici e di segnaletica luminosa; -----

Installazione, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici; Servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali; -----

Cablatura, impianto ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici; -----

Servizi pubblici di interesse turistico, -----

Manifestazioni fieristiche; -----

Gestione farmacia; -----

Gestione verde pubblico; -----

Elaborazione dati per conto delle società partecipate da A.S.T. o dagli enti territoriali di riferimento; -----

Promozione, diffusione e realizzazione di interventi ed impianti alimentati da fonti di

energie rinnovabili ed assimilate; -----

La progettazione, l'acquisto, la costruzione, la manutenzione, la gestione, l'affitto, la Locazione di beni immobili, terreni, fabbricati, reti, impianti ed, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale o destinato all'erogazione di servizi pubblici locali di competenza del Comune di Travagliato o di altri enti ed in via residuale di terzi qualora sia consentito dalla legge; gli investimenti potranno essere effettuati dalla società direttamente, anche prevedendo l'applicazione dei correlati canoni a carico del soggetto beneficiario del godimento del bene;-----

Inoltre, previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale che ne stabilisca i limiti, la costruzione e la gestione di immobili ed impianti da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, di benessere alla città e alla persona, culturali, nonché a servizi pubblici di interesse turistico, di parcheggi di superficie e sotterranei ed ogni altra struttura di supporto al territorio del Comune di Travagliato o di altri enti, ed in via residuale di terzi qualora sia consentito dalla legge, per lo sviluppo e l'evoluzione degli stessi; -----

L'amministrazione, la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare e mobiliare disponibile e indisponibile, conferito in proprietà, attribuito in concessione o messo a disposizione della società a qualunque altro titolo dal Comune di Travagliato o da altri enti, ivi compresi reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali ed afferenti la gestione ed erogazione di servizi pubblici; -----

L'attività immobiliare in genere con particolare ma non esclusivo riferimento all'acquisto, vendita e permuta di suoli ed immobili di qualunque genere e tipo, la gestione degli stessi attraverso il sistema della locazione e di quelli consentiti dalla normativa vigente, ad esclusione dell'attività di intermediazione, immobiliare ex Legge n° 1 del 02/01/1991; -----

La progettazione, realizzazione e gestione di interventi di riqualificazione e trasformazione urbana ed immobiliari in genere in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Travagliato, anche attraverso procedure espropriative poste in essere dal Comune ai sensi dell'art. 120 del TUEL 18 agosto 2000, n° 267; -----

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari, nel rispetto delle prerogative riservate ad iscritti ad albi professionali. -----

2 Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati. -----

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, e di marketing, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa. -----

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazione ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali aventi oggetto affine ed analogo al proprio, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipula di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa. -----

TITOLO II -----

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI -----

Art. 5 – Capitale sociale-----

1 Il capitale sociale è di Euro 1.500.000,00 diviso in azioni ordinarie del valore nominale di cento Euro cadauna. -----

2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il consiglio di amministrazione può richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. Può altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge. -----

3 Per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del capo V, Libro V del codice civile. -----

Art. 6 – Partecipazione totalitaria pubblica e garanzie del servizio pubblico-----

1 La società è a totale capitale pubblico locale. La partecipazione del Comune di Travagliato non potrà essere inferiore al 60 % [sessanta per cento] del capitale sociale.-----

2 I rapporti tra AST S.p.A. e gli enti concedenti saranno regolamentati da appositi contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente. -----

3 L'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. -----

La società realizza oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società'.

Il controllo analogo è esercitato con riferimento alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, al suo andamento economico finanziario e generale e agli obiettivi gestionali attraverso la consultazione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un suo delegato, con la modalità prevista dal successivo art. 23. -----

Art.7 – Azioni-----

1 Le azioni sono nominative ed indivisibili. -----

2 Alla società possono partecipare altri enti pubblici locali

3 La società non ha obbligo di emissione di titoli azionari, che potranno essere sostituiti da certificati nominativi sottoscritti dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 8 – Detenzione e trasferimento di azioni-----

1 Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci e da questi ad altri enti pubblici.

Al socio Comune di Travagliato spetta il diritto di prelazione sulle azioni della società da qualunque altro socio alienate per cui, gli altri soci che intendono cedere le proprie azioni devono darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata contenente modalità di vendita e prezzo; il consiglio di amministrazione informa a sua volta il Comune di Travagliato. Entro novanta giorni da tale comunicazione il Comune di Travagliato deve informare per iscritto il Consiglio di amministrazione della società sulla volontà di acquisto. Scaduto vanamente tale termine il diritto si intende rinunciato. -----

2 Qualora un socio intenda cedere proprie azioni (o i diritti ad esse inerenti) nell'ambito di operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo diverso dal denaro, dovrà darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità ed i termini sopra descritti.-----

3 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la società, è quello risultante dal libro dei soci.-----

4 Il diritto di recesso del socio spetta nei soli casi previsti dall' art.2437, comma 1, cod. civ. e non è consentito nei casi previsti dal comma 2.-----

Art. 9 – Vincoli sulle azioni-----

1 Il pegno, il pignoramento, l'assegnazione e i vincoli reali sulle azioni sono regolati dalle norme del Codice Civile.-----

Art. 10 – Obbligazioni-----

1 La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto osservanza delle disposizioni di legge. -----

2 La società può inoltre emettere obbligazioni convertibili. -----

TITOLO III-----

ASSEMBLEA-----

Art. 11 – Assemblea degli azionisti -----

1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria, a' sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale. -----

2 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. -----

Art. 12 – Modalità e luogo di convocazione dell'assemblea-----

1. L'assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché in Italia. -----

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive. --

3. Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti: ----

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento. Agli indirizzi notificati alla società; -----

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) posta elettronica certificata. -----

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. -----

Art. 13 – Convocazione-----

1 L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno, una delle quali entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, e l'altra entro il mese di novembre, per l'approvazione del budget o bilancio di previsione-----

2 L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge. -----

3 L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare. -----

4 La riunione di cui al primo comma, ordinariamente prevista entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, può essere prevista entro 180 giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte del cod. civ. --

5 L'assemblea ordinaria inoltre: -----

a) autorizza l'organo amministrativo in merito alla politica generale degli investimenti e delle tariffe; -----

b) autorizza l'organo amministrativo sugli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici gestiti e/o affidati alla società. -----

Art. 14 – Intervento e voto-----

1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, senza bisogno di deposito previo dei certificati azionari. -----

2 Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 del codice civile. -----

3 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. -----

4 Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe. -----

Art. 15 – Presidenza e segreteria -----

1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o da altra persona da lui designata o dal presidente del consiglio di amministrazione; nel caso sia stato nominato. -----

2 Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

3 Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. -----

Art. 16 – Costituzione e deliberazioni -----

1 Le assemblee ordinaria e straordinaria costituiscono e deliberano a norma di legge. -----

2 Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea. -----

3 La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al presidente dell'assemblea.

Art. 17 – Compiti dell'assemblea. -----

1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per legge. -----

TITOLO IV -----

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

ART. 18 – Consiglio di amministrazione -----

1 La società è amministrata da un amministratore unico o da consiglio di amministrazione composto da tre membri, compreso il presidente. -----

L'organo amministrativo è nominato dal Comune di Travagliato ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. -----

L'organo amministrativo è nominato per la prima volta con l'atto costitutivo. -----

L'organo amministrativo dura in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ed è rieleggibile. -----

Gli amministratori nominati dal Comune di Travagliato sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo dal Comune stesso. -----

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme vigenti.

Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine. -----

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina. -----

Nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza naturale del mandato degli amministratori, questi ultimi possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione; successivamente gli atti degli amministratori decaduti sono nulli.

ART. 19 – Compiti dell'organo amministrativo -----

1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla

legge e dal presente statuto e, in particolare, le fideiussioni e le garanzie reali a favore di terzi deliberate dall'organo amministrativo non possono superare il limite di 500.000,00 Euro. -----

2 L'organo amministrativo, nel caso sia costituito in forma collegiale, nomina un segretario, che può essere membro del consiglio medesimo. -----

3 L'organo amministrativo, nel caso sia costituito in forma collegiale può:

a) eleggere nel proprio seno un vice presidente, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

b) delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. -----

4 Non sono, comunque, delegabili i poteri e le attribuzioni relative a: -----

- piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione personale; -----

- predisposizione e modifica di contratti di servizio, fideiussioni e prestazioni di garanzie; ----

- nomina sospensione e licenziamento del direttore generale; -----

- alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e Know how, di valore superiore a 50.000 Euro per ogni singola transazione; -----

- acquisizione e cessione di partecipazione di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma; concessioni di prestiti per importi superiori a 5.000 Euro per ogni singolo atto; -----

- compravendite e permutate di beni immobili di valore superiore a 50.000 Euro per ogni singolo immobile; -----

- assunzione di mutui. -----

5. L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma successivo.

6. L'organo amministrativo predispone una relazione sul governo societario che, annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

ART. 20 - Riunioni dell'organo amministrativo. -----

1 L'organo amministrativo, qualora sia costituito in forma collegiale, si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nella provincia di Brescia, tutte le volte che l'amministratore unico o il presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta al presidente dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso o del Consiglio Sindacale. -----

2 Alla convocazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta, se il presidente non vi provvede entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. -----

3 La convocazione è fatta per lettera, anche brevi mano, telegramma, fax o telefax con prova del ricevimento, e-mail (se richiesto) indicanti l'ordine del giorno spediti al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basta il preavviso pervenuto almeno un giorno prima.-----

4 Il sindaco del Comune di Travagliato o suo delegato ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. -----

ART. 21 – Deliberazioni dell'organo amministrativo. -----

1 Per la validità delle delibere dell'organo amministrativo, qualora nominato in forma collegiale, è necessaria la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

Le deliberazioni redatte mediante processo verbale dovranno essere trascritte sul libro delle adunanze firmato dal presidente e dal segretario. -----

2 Le riunioni per audio-video conferenza sono valide se è garantita l'esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito. La riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il

Presidente ed il Segretario per la redazione del verbale. -----

ART. 22 – Compensi e rimborsi spese

1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. -----

2 L'assemblea ordinaria può, in qualsiasi momento, deliberare compensi e gettoni di presenza agli amministratori nei limiti previsti dalla legge, ma ferma la competenza del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del codice civile. -----

3. Vigè il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, agli amministratori.

ART. 23 – Attività di indirizzo e rendicontazione -----

L'Organo amministrativo relaziona sull'attività svolta secondo le seguenti modalità: entro la fine del mese di novembre di ciascun anno presenta una relazione illustrativa delle attività svolte nella precedente frazione annuale il preconsuntivo unitamente al Piano operativo annuale della società per l'anno successivo; -----ogni

qualvolta richiesto dal socio, l'organo esecutivo partecipa con funzioni referenti alla seduta del consiglio comunale, della giunta comunale o delle commissioni consiliari; -----TITOLO

V -----

RAPPRESENTANTE LEGALE E DIRETTORE GENERALE-----

ART. 24 .Rappresentanza legale-----1

L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la legale rappresentanza della società. -----

2 Il rappresentante legale esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione, se nominato. -----

3 Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta. -----

ART. 25 – Direttore generale-----

1 L'organo amministrativo potrà nominare, anche con incarico professionale, un direttore generale, con il compito di dare esecuzioni a tutte le deliberazioni del Consiglio o a tutte le determinazioni dell'amministratore unico e provvedere alla organizzazione e alle attività esecutive della società secondo le direttive del Consiglio o dell'amministratore unico e sotto la sorveglianza del Presidente o dell'amministratore unico. -----

2 Il direttore generale è chiamato ad assistere, senza diritto di voto, alle sedute dell'organo amministrativo ed esercita i poteri che gli vengono delegati.

3. E' fatto divieto di corrispondere al Direttore generale ed ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

TITOLO VI -----

I SINDACI -----

ART. 26 – Collegio sindacale-----

1 Il collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti con qualifica di " Revisori Contabili". -----

Durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. -----

Il presidente, un sindaco ed un supplente sono nominati dal Comune di Travagliato ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. -----

2 L'assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale, previsto entro i limiti delle tariffe professionali vigenti. -----

3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottati dalla società e sul suo corretto funzionamento. -----

4. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme vigenti.

5. La revisione legale sulla società è esercitata, per determinazione dell'assemblea ordinaria, da una società di revisione o da un revisore contabile iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 2409- quater cod. civ.

TITOLO VII-----

BILANCIO SOCIALE ED UTILI-----

Art.27 – Esercizi-----

1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

Art. 28 – Bilanci ed utili-----

1 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvati, sono destinati: -----

- il 5% alla riserva legale fino al limite di legge; -----

- il residuo a disposizione dell'assemblea per dividendo agli azionisti o per quelle destinazioni che determinerà. -----

TITOLO VIII-----

SCIoglimento DELLA SOCIETA' E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE-----

ART. 29 – Scioglimento della società-----

1 In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione. ----

ART. 30 – Altre Disposizioni -----

1. Vigè il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società'.

2. E' limitata ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

3. I componenti degli organi di amministrazione e controllo sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società' di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società' in house. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

4. La nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere.

5. Per tutto quanto non regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi in materia. -----